

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 887 del 18 novembre 2009 – Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "Prosecuzione attività di cava in località "Tufara" nel Comune di Altavilla Irpina (ex L.R. n. 14/2008)" proposto dalla società EdilCava di Bartolini Ermanno**

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE e ss.mm.ii., prevede disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., Verifica di assoggettabilità, Sentito e Valutazione di Incidenza per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

CONSIDERATO

che con nota protocollo regionale n. 716829 del 07/08/2009 la società EdilCava di Bartolini Ermanno ha avanzato richiesta di autorizzazione per il progetto di prosecuzione di un'attività di cava in località "Tufara" nel Comune di Altavilla Irpina (ai sensi della L.R. n. 14/2008), con sede legale in via Villani, 38 ad Altavilla Irpina;

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che in relazione citato progetto, su proposta del Tavolo Tecnico Tematico n. III, la Commissione V.I.A., nella seduta del 28.10.2009, ha deciso l'esclusione dall'assoggettabilità alla procedura di V.I.A., con la seguente prescrizione:

- i previsti interventi di ingegneria naturalistica vengano eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. n. 574/2002 in materia di "Emanazione regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica"

che la società Edilcava di Bartolini Ermanno ha effettuato il versamento pari ad € 120,00 per le spese amministrative istruttorie determinate con D.G.R. n. 916 del 14/07/2005, con versamento su c/c postale in data 05/08/2009.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

VISTA la delibera di G. R. n. 912/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., formulato nella seduta del 28/10/2009 ed espresso nel verbale n. 155 in merito al progetto di *“Prosecuzione attività di cava in località “Tufara” nel Comune di Altavilla Irpina (ex L.R. n. 14/2008)*, proposto dalla società Edilcava di Bartolini Ermanno con la seguente prescrizione:

- i previsti interventi di ingegneria naturalistica vengano eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. n. 574/2002 in materia di “Emanazione regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica”.

che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste dalle leggi vigenti, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni qui riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. Inoltre, nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi dovessero determinare varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, è fatto obbligo di sottoporre il progetto completo delle varianti a nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania ed al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

Dr. Luigi Rauci